SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 544-C)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE SALVATERRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 luglio 1977

modificato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 luglio 1978 (V. *Stampato n.* **1696**) *e unificato con i*

DISEGNI DI LEGGE

(*V. Stampati* **nn. 678-854-1179**)

d'iniziativa dei deputati SALVATORE, CRAXI, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA Maria, NOVELLINI e SALADINO (678); ESPOSTO, GATTI, ORLANDO, MARTINO, AMICI, BARDELLI, BONIFAZI, BRANCIFORTI Rosanna, COCCO Maria, DULBECCO, GIANNINI, IANNI, LAMANNA, PETRELLA, REICHLIN, SPATARO e TERRAROLI (854); ROSINI, GORIA, GIULIARI, LUSSIGNOLI, MANNINO, MAROLI, PERRONE, ROCELLI, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEDESCHI, NAPOLI e ZANIBONI (1179)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza il 28 luglio 1978

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Per poter chiarire tutta la portata del disegno di legge al nostro esame è necessario collocarlo nel quadro generale dell'agricoltura italiana e nel contesto di tutte le multiformi e complesse normative che il Parlamento sta portando avanti per poter giungere ad una razionalizzazione di questo settore produttivo.

Infatti di fronte alla grave crisi economica che ha investito la società italiana è andata maturando — e, direi, sorprendentemente — nell'opinione pubblica italiana l'unanime convinzione che, per risalire la china e ripendere un cammino più equilibrato, fosse necessario dare un nuovo ruolo all'agricoltura e questo non solo per il grande contributo che da essa può scaturire al risanamento dell'economia e, in particolare, della bilancia dei pagamenti, ma anche per il nuovo posto che essa deve assumere nella formazione e gestione di un nuovo modello di sviluppo della società; modello di sviluppo più rispettoso dei beni naturali, rispetto che deve stare alla base di un più ordinato, sano, giusto progredire della comunità. Ora questa maturazione dell'opinione pubblica è utilissima, oltre che per il suo aspetto culturale, perchè facilita e spinge le forze politiche ad assumere le necessarie decisioni in merito.

Certamente questa maturazione, oltre che dalle forze delle cose, è stata sollecitata anche dalle approfondite discussioni che per anni, nelle sedi più ristrette e più specializzate, hanno martellato sulla necessità di dare più spazio e di fare più attenzione ai problemi agricoli, sulla necessità di dare più dignità e maggiori possibilità agli addetti a questo settore. D'altronde questi obiettivi erano quelli che si prefiggeva anche la CEE che, appunto all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato istitutivo, dice che si deve tendere all'incremento della produttività agricola, al progresso tecnico, alla razionalizzazione, e soprattutto alla realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione rurale insieme con la stabilizzazione dei mercati. E ciò nell'interesse non solo dei produttori ma di tutta la comunità e quindi anche dei consumatori.

Dal punto di vista della « filosofia » cui ci si ispira, se così si può dire, il traguardo è ben delimitato e circoscritto: si tratta solo di decidere sulle scelte dei mezzi, delle vie, degli strumenti, coi quali concretare questi programmi di trasformazione dell'agricoltura.

Al riguardo si sono fatti vari tentativi in passato, si sono avanzate varie proposte. Fra queste, quelle che negli anni '60-'70 avevano suscitato maggiori discussioni e interesse, e creato maggiori aspettative furono le proposte di Mansholt, Vice presidente della Commissione della CEE; idee raccolte e condensate nel cosiddetto *memorandum* o piano Mansholt.

Egli ha tentato di stabilire le mete che l'agricoltura doveva raggiungere per porsi in equilibrio in un complesso economico moderno, nel quale il settore agricolo purtroppo è venuto ad occupare un ruolo, sempre meno importante, ed una quota di addetti via via inferiore.

Egli vedeva come condizione necessaria per il raggiungimento di questo equilibrio, che è poi l'equilibrio della società intera, una serie di interventi per la revisione delle strutture agricole sorpassate, per poi impegnarle in una competizione, fruttuosa per tutti, ed alla cui base stesse il tema dominante della produttività.

Facendo questo egli ha denunciato l'inadeguatezza, l'insufficienza della politica della CEE, quando si tentava di ridurla ad una manovra basata solo od essenzialmente sul governo dei mercati, cioè solo alla politica di sostegno dei prezzi.

Io credo che le proposte, anche se utopistiche o avveniristiche di Mansholt, siano state, sia pur di riflesso, importanti ed utili per l'Italia perchè hanno avuto il merito di aver fatto capire che non bastava la sola

politica dei prezzi ma che occorreva anche quella delle strutture specie per noi.

Queste proposte di Mansholt hanno anche il merito di averci fatto verificare ed aggiornare le nostre linee di politica agraria e di accertarne la rispondenza e la coerenza coi disegni comunitari.

Questo esame di coscienza che indirettamente Mansholt ci ha sollecitato si può dire che può chiudersi con un giudizio sostanzialmente positivo per la nostra politica agricola del dopoguerra. Infatti in questo periodo la produzione è quasi raddoppiata, gli addetti si sono ridotti a metà; da paese sostanzialmente agricolo abbiamo creato una struttura essenzialmente industriale. Certamente talune linee di politica agraria del passato non hanno più validità nel contesto socio-economico attuale.

La tendenza che oggi c'è verso nuovi equilibri nel rapporto uomo-terra, mondo agricolo-mondo industriale, dovrà essere accompagnata da una più incisiva politica delle strutture, per mettere in grado l'agricoltura di esprimere una sufficiente produttività e con questa migliori condizioni di vita per gli addetti, pari dignità con le altre categorie, più partecipazione, che, in definitiva, vuol anche dire più potere.

Il compito che ci aspetta non è facile, tanto più se si osserva che la nostra agricoltura è la più arretrata del gruppo comunitario, perchè inserita in un contesto da cui risulta meno favorita. Ciò è da riferirsi a condizioni climatologiche, orografiche, scarse disponibilità di terra, insufficiente preparazione tecnico-culturale, anomali o sorpassati rapporti tra i diversi fattori della produzione (terra-lavoro-impresa), a mancanze di strutture ed infrastrutture esterne, ed a mancanza di integrazione con altri settori.

Quindi per portare il settore al ruolo che gli vogliamo far assumere ci vuole un'opera, un'azione intensa e complessa: è un compito, come dicevo, difficile, gravoso ma anche esaltante.

Un compito che impegna sia l'ente pubblico che il privato: un'azione che deve essere organica e concorde, se vogliamo raggiungere la meta prefissata.

Ripeto che l'opinione pubblica ha maturato questo problema e quindi l'apparato politico si trova facilitato in questa opera. Aggiungo che il disegno, che le forze politiche hanno in programma di realizzare, è una soluzione di ristrutturazione globale del settore. Che sia così lo stanno a dimostrare e i disegni di legge già approvati, e quelli in via di approvazione o di discussione davanti ai due rami del Parlamento di cui ricordo i più significativi: il Piano agricolo alimentare; la legge « Quadrifoglio »; la riforma dell'AIMA; la riforma dei patti agrari; la legge sulle terre incolte; la regolamentazione del diritto di prelazione; le nuove norme sull'associazionismo.

Si sono, così, affrontati tutti gli aspetti del problema: dall'azienda agricola come base produttiva, alle strutture ed infrastrutture esterne, dai problemi della produzione, a quelli di mercato.

Credo sia da sottolineare l'interdipendenza tra le varie misure proposte che, per raggiungere il massimo di efficacia avrebbero bisogno di essere attuate contestualmente.

Noi abbiamo al nostro esame per l'approvazione un altro tassello di questo mosaico e cioè il disegno di legge n. 544-*B* che detta norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Queste associazioni sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nel processo di verticalizzazione dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti agricoli, di integrazione e di raccordo tra i diversi settori produttivi, e nella programmazione.

La storia della proposta di legge sulle associazioni dei produttori ha una durata più che decennale. Ha incominciato l'esecutivo della CEE nel 1967 con una prima proposta di regolamento, non appprovata, e via via modificata fino al maggio 1977, quando il Consiglio comunitario prese l'impegno di decidere entro il 30 giugno 1977. Questo impegno si è concretizzato nel regolamento 1360/78, concernente le associazioni e le relative unioni.

C'è da osservare che questo regolamento riguarda quasi esclusivamente l'Italia perchè la Francia ed il Belgio vi sono interessati

parzialmente per piccole zone o per pochi prodotti.

Ciò si spiega col fatto che durante la lunga gestazione di questo regolamento comunitario quasi tutti gli Stati membri hanno provveduto per proprio conto ad emanare la normativa del settore.

In questi ultimi tempi anche il Parlamento italiano ha provveduto a dibattere vari disegni di legge presentati dalle varie forze politiche e dal Governo ed il Senato ha approvato il 27 luglio 1977 il disegno di legge n. 544, modificato dalla Commissione agricoltura della Camera il 21 luglio 1978 ed ora nuovamene al nostro esame.

L'emanazione avvenuta in questo frattempo del regolamento CEE 1360 del 1978 ci permette qualche utile raffronto fra i due testi. In generale direi che il testo, oggi all'esame del Senato, è più avanzato per alcuni punti che ritengo caratterizzanti.

Un primo punto riguarda le deliberazioni delle associazioni dei produttori che possono assumere, in determinati casi e con adeguate procedure, efficacia vincolante *erga omnes*, e quindi anche nei confronti dei produttori non associati (art. 3).

Altro punto caratterizzante è quello che limita l'accesso alle associazioni ai soli produttori agricoli singoli od associati (articolo 1, secondo comma).

Tanto il regolamento CEE 1360 del 1978 che il disegno di legge n. 544-*B* dichiarano che il compito delle associazioni è quello di rafforzare il potere contrattuale dei produttori agricoli, da ottenere con l'immissione organizzata al mercato e con l'adattamento qualitativo e quantitativo della produzione alle esigenze del mercato stesso.

Ma il testo in esame affida alle associazioni dei produttori un'altra fondamentale funzione: la partecipazione dei produttori alla programmazione agricola nazionale e regionale, cioè la partecipazione e l'intervento in una delle sedi decisionali più delicate, più cariche di responsabilità, ma anche più importanti! Tutto questo è precisato nell'articolo 1.

Certamente sono compiti e poteri ampi ma dubito che siano sufficienti a fare sì che i prezzi siano, non dico dettati, ma almeno non subiti dai produttori.

In altri Paesi, fuori dalla CEE, gli agricoltori hanno raggiunto ben diverso potere. Con ciò voglio accennare ai due grandi istituti della politica di mercato dei Paesi anglosassoni, istituti che mettono al riparo i produttori associati dalle dissidenze e dalle defezioni antisolidaristiche: il *Marketing Board* inglese — specie di cooperativa obbligatoria, cui è affidato il monopolio di un determinato prodotto — ed il *Marketing Order* americano, che lascia cooperative e privati alla libera competizione dei prezzi e dei servizi ma nell'ambito di precise e ferree disposizioni che tutti sono tenuti ad osservare a scanso di gravi penalità che possono prevedere anche la prigione.

È all'organizzazione del *Marketing Order* americano che guarda e fa timidamente riferimento la legislazione europea sulle associazioni dei produttori, senza però mutuarne la rigidità, per cui sorge spontaneo domandarsi se è realistico attendersi — con questo operare blando, fidando più sulla spontanea convinzione che su precisi obblighi — la necessaria disciplina da tutti i produttori e quindi anche dalle minoranze e dai non associati dissenzienti. Da tenere presente che il nostro è un Paese in cui c'è sempre stato scarso spirito associativo e dove, quindi, la disposizione che prescrive un determinato comportamento non è vista come lo sforzo libero, consapevole, necessario dei produttori associati, ma qualcosa di estraneo, di imposto, e quindi da contestare.

Pur di fronte a così pesanti interrogativi, le forze politiche confidano in un comportamento e in una maturazione ed accettazione responsabile delle decisioni della maggioranza. Inoltre sarà un punto essenziale per tutti ed in particolare per le associazioni contribuire a mantenere questa coscienza.

L'articolo 2 del disegno di legge, nel pieno rispetto della competenza delle Regioni indica che siano esse a determinare le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori, delle loro unioni, tenendo presente quanto stabilito nel Regolamento CEE 1360 del 1978 e le disposizioni di carat-

tere generale contenute nello stesso articolato e concernenti, in particolare, i criteri di votazione nelle assemblee. Viene qui fatta la distinzione fra associazioni che hanno fino a 300 aderenti — nel quale caso votano tutti i soci e le associazioni che superano questo limite —.

In quest'ultima evenienza i singoli votano in pre-assemblee, dove vengono eletti i delegati. Si stabilisce, inoltre, sempre all'articolo 2 che sia garantita la rappresentanza delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi.

A questo proposito il relatore pone una domanda, che è personale e non della Commissione che rappresenta, ma che pur tuttavia sente di dover fare!

È possibile che vi sia maggioranza e minoranza in un gruppo di persone che si associano volontariamente e per la difesa di propri interessi omogenei?

L'articolo 3 prevede la possibilità che le deliberazioni delle associazioni dei produttori assumano, con decreto del Presidente della Repubblica o del ministro dell'Agricoltura efficacia vincolante anche per i non associati, cioè « erga omnes » e, in caso di grave necessità dichiarata tale dalle competenti autorità regionali o nazionali.

È una dizione alquanto vaga, ma è al tempo stesso una dichiarazione di principio di grande importanza.

Ho letto che qualcuno ha obiettato, od adombrato l'incostituzionalità di queste norme, ma io non credo che eventuali eccezioni di tal genere siano fondate perchè esistono già nella nostra legislazione disposizioni simili, anzi molto più pesanti; si ponga mente alle disposizioni sui consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario, ed altre.

A me sembra che in presenza di una robusta e ben certificata volontà delle maggioranze l'istituto della obbligatorietà e validità « erga omnes » della delibera dovrebbe assumere ampio spazio.

L'articolo 4 impone l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei produttori, le modalità di vigilanza, la revoca del riconoscimento.

L'articolo 5 parla delle Unioni regionali, costituite dalle Associazioni, che hanno diritto di aderire anche se comprendono associati situati in Regioni limitrofe.

Mi pare importante una simile decisione perchè talvolta si può procedere per raggiungere risultati economici positivi solo con un determinato minimo di forze. Ad esempio con il prodotto dei soci di una Regione non è possibile pensare ad una industria di trasformazioni perchè non c'è la continuità di prodotto e quindi di lavoro, cosa che può rendersi possibile se c'è l'apporto di produttori di altre Regioni limitrofe. Questo articolo stabilisce poi, come è giusto, nelle unioni un numero di voti per ogni associazione proporzionale al numero dei propri associati.

L'articolo 6 prevede la possibilità di costituzione delle Unioni nazionali delle associazioni produttive, solo che lo richiedano più associazioni del settore interessato. Compito importante di queste Unioni nazionali, oltre che di curare, in un ambito più vasto e ad un livello più elevato, quanto di competenza delle Unioni regionali, è la formulazione al CIPAA di proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione della programmazione nazionale in agricoltura.

Un punto su cui si può discutere in questo articolo si trova lì dove è stabilito che per ottenere il riconoscimento le Unioni nazionali debbano rappresentare almeno il 5 per cento degli associati ed il 5 per cento della produzione nazionale del settore. Sembrerebbe più giusto, più logico, che questi minimi fossero molto più elevati.

Precedentemente il Senato aveva decretato il 10 per cento.

A questo punto si potrebbe forse dire e domandarsi se non era utile porre un minimo, sia per il numero che per la quantità rappresentata anche per ottenere il riconoscimento delle associazioni a livello regionale.

L'opportunità di non porre questi limiti è stata sostenuta da qualche collega della Commissione con l'argomentazione che bisognava dare possibilità di pluralismo anche in questo campo.

Ad altri, compreso il relatore, pare che un simile ragionamento sia in netto contrasto con le finalità delle associazioni che sono nate in primo luogo per concentrare i troppo numerosi rivoli della produzione. Ora il porre un limite minimo, anche consistente, mi sembra non significa andare

contro il pluralismo ma, al contrario, affrontare questi problemi della concentrazione della produzione con concretezza.

L'articolo 7 è importante perchè finalmente definisce e stabilisce in modo preciso la personalità giuridica delle associazioni e delle relative unioni.

Ciò faciliterà enormemente la vita e le attività di questi organismi.

L'articolo 8 precisa le entrate per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni, entrate che sono private e pubbliche.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano il finanziamento pubblico delle associazioni richiamandosi anche al regolamento 1360/78 ed è precisato il trattamento fiscale.

L'articolo 11 disciplina l'istituzione dei comitati regionali e nazionali.

Importanza rilevante assume anche l'articolo 12, che tratta delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, per le quali c'è già la normativa della legge 622/67 ed il relativo regolamento di esecuzione n. 165/68.

In questo articolo, anche per venire incontro alle richieste degli operatori, ma ancora più per la preoccupazione di non creare squilibri ed incertezze in un settore che ha già una sua fisionomia, giuridica ed operativa — si prevede che il settore possa continuare sulla via tracciata, avendo sempre la possibilità di adeguarsi alla nuova normativa.

L'articolo 13, detta norme transitorie per la prima costituzione dei Comitati nazionali e regionali.

L'articolo 14 fissa i termini burocratici degli adempimenti cui le Regioni devono attenersi nei casi di riconoscimento di revoca, e di quanto previsto dal regolamento n. 1360/78.

L'articolo 15 prevede la modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della nuova legge.

A conclusione di questo rapido *excursus* attraverso gli articoli della legge, rimane l'impressione che siano importanti tanto le norme codificate nei singoli articoli, quanto il discorso d'insieme che la legge fa ai produttori, ai quali suggerisce, a voler ben capire, che per cambiare le cose prima di tutto è necessario che essi prendano coscienza della necessità di tradurre la loro comunione di interessi in concordia di volontà, in autocontrollo, che è qualcosa di più dell'autogoverno.

Un'altra considerazione vorrei ancora aggiungere: l'azione delle associazioni dei produttori non deve mai limitarsi alla sola difesa degli interessi degli associati e, meno che mai, ad una difesa corporativa. Uno dei loro compiti è quello di partecipare alla programmazione: ora questa partecipazione deve essere sostenuta da una visuale ampia, aperta, tesa a difendere ed a favorire, oltre che gli interessi della categoria, la creazione, attraverso la programmazione, di una società più equilibrata, più giusta, in cui tutte le componenti siano riconosciute indispensabili, di pari dignità. Solo così si può sperare in un armonico progredire nella pace e nella prosperità e solo così si può arrivare alla difesa ed alla comprensione delle esigenze dei settori più deboli.

Ed è in questo spirito che certamente va letto il disegno di legge in esame e la sua finalità più profonda.

Non ho mancato di riportare qualche appunto critico emerso in Commissione e qualche altro mio personale. Nel complesso il testo così come è articolato è stato ritenuto valido strumento per affrontare e risolvere i problemi; d'altronde altre modifiche potrebbero ulteriormente ritardare la soluzione di problemi e mortificare le aspettative dei produttori.

Per tali motivi, a nome della Commissione agricoltura del Senato, auspico che questa onorevole Assemblea accolga favorevolmente il disegno di legge, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

SALVATERRA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni e del mercato agricolo la presente legge promuove la formazione delle organizzazioni dei produttori agricoli e ne disciplina le modalità di riconoscimento, anche ai fini della partecipazione delle predette organizzazioni alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Art. 2.

(*Organizzazioni riconosciute*)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono riconosciute, per settori produttivi e per gruppi omogenei indicati nella tabella allegata alla presente legge, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo articolo 4, le associazioni costituite da produttori agricoli che abbiano lo scopo di:

a) concentrare l'offerta di prodotti e adeguarla alle esigenze di mercato in armonia con la programmazione regionale e nazionale;

b) disciplinare la produzione e la commercializzazione dei prodotti per la regolarizzazione dei prezzi.

Tali associazioni di produttori agricoli riconosciute possono essere costituite da:

a) produttori singoli od associati;

b) produttori singoli od associati e cooperative di produttori;

c) cooperative di produttori agricoli e consorzi di cooperative di produttori agri-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

Art. 2.

Le Regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti alla as-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

coli, costituiti per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti.

Sono altresì riconosciute, alle condizioni e con le modalità previste rispettivamente dai successivi articoli 6 e 7, le unioni regionali, costituite dalle associazioni di produttori riconosciute di cui al precedente comma, e le unioni nazionali costituite dalle predette unioni regionali.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

Art. 3.

(*Produttori agricoli*)

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati, che producono per il mercato, siano essi proprietari, enfiteuti od usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o titolari comunque di una impresa agricola anche in forma associativa ed abbiano la disponibilità totale o parziale del relativo prodotto.

Art. 4.

(*Riconoscimento delle associazioni dei produttori*)

Con legge regionale sono determinati i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori, di cui al primo comma del precedente articolo 2, con l'osservanza di quanto disposto dai successivi commi.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle predette associazioni debbono prevedere:

1) che l'attività della associazione, di durata non inferiore a dieci anni abbia per oggetto uno dei settori produttivi o gruppi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sociazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte de-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

omogenei elencati nella tabella allegata alla presente legge;

2) che la facoltà di associarsi sia garantita a tutti i produttori del settore interessato e del territorio in cui opera l'associazione o di territori limitrofi, ad eccezione dei produttori esclusi da altre associazioni a norma del successivo punto 8);

3) che ciascun socio non possa far parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti sia direttamente che tramite consorzi alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

4) che, non potendo avere l'associazione scopo di lucro, gli investimenti siano specificatamente orientati alla realizzazione delle finalità per cui viene costituita l'associazione;

5) che per le associazioni previste dal secondo comma dell'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*), nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, associato direttamente o come membro di organizzazione cooperativa. Sulle materie oggetto di deliberazioni da parte delle associazioni previste dalla presente legge cui partecipino organizzazioni cooperative, queste ultime si asterranno dall'adottare preventive proprie decisioni; le deliberazioni delle associazioni avranno, con decreti emessi dalla Regione o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati in casi di gravi necessità dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali;

6) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

7) che l'associazione, con delibera dell'assemblea assunta a maggioranza assoluta degli associati:

a) adotti regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, ivi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

Art. 3.

Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della Regione o dal Ministro dell'agricoltura e foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comprese le relative norme di qualità, vincolanti per gli associati medesimi, al fine di vendere il prodotto alle condizioni di cessione stabilite e controllate dall'associazione, ovvero secondo contratto collettivo di coltivazione stipulato dall'associazione, ovvero secondo contratto interprofessionale di cessione dei prodotti, stipulato dalle associazioni o dall'unione cui l'associazione aderisce; tali regolamenti e programmi devono altresì prevedere norme particolari dirette a favorire un positivo rapporto con le cooperative di consumo ed i loro consorzi, nonchè con le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori;

b) stipuli convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri soci, con operatori agricoli singoli o associati, privati o pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti nel mercato e curi la esecuzione delle operazioni relative;

c) decide in merito all'adesione preventiva ai contratti, alle convenzioni o agli accordi stipulati dalle unioni nazionali o regionali del settore, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 7;

d) decida in merito all'adesione, ai sensi del successivo articolo 6, ad una unione regionale del settore;

8) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

9) che sia prevista la facoltà di ciascun associato di recedere dall'associazione non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua adesione e salvo, comunque, preavviso non inferiore ad un anno;

10) che l'associazione adotti misure anche di carattere finanziario al fine di agevolare l'apporto ed il ritiro dalla vendita dei prodotti degli associati;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.

Art. 4.

Le Regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 5.

Le Regioni determinano altresì:

1) le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere *a*) e *b*). Gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in Regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

2) le modalità per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

11) il divieto del ricorso alla delega per il voto in assemblea, salvo che non sia a favore di un componente il nucleo familiare;

12) la rappresentanza negli organismi pubblici ai fini della programmazione agricolo-alimentare e nelle commissioni previste ai successivi articoli;

13) che si promuovano programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

14) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

15) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi regionali e utilizzando centri e istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalle Regioni entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni. Nel caso in cui il provvedimento formi oggetto di ricorso da parte delle associazioni interessate, esso deve essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di 30 giorni.

Le associazioni dei produttori riconosciute hanno personalità giuridica.

Art. 5.

(*Fissazione delle dimensioni delle associazioni. Istituzione dell'albo regionale e delle Commissioni consultive regionali delle associazioni dei produttori*)

Con legge regionale sono determinate altresì:

a) le dimensioni delle associazioni da riconoscere, in modo tale che esse siano in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) le modalità per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso.

Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.

In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il Ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, può disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 7.

Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

grado di svolgere nell'ambito territoriale in cui operano, in relazione al volume della produzione e al numero delle aziende del settore interessato, un'efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti garantendo in ogni caso il pluralismo associativo;

b) le modalità per la istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato la revoca del riconoscimento quando vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 4 ovvero, previa diffida, quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato;

c) le modalità per l'istituzione di Commissioni consultive regionali cui partecipino rappresentanti delle associazioni e delle unioni di produttori riconosciute, delle organizzazioni professionali agricole e delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati tramite le rispettive sezioni regionali; le Commissioni medesime sono chiamate ad esprimere, in particolare, pareri sulle domande di riconoscimento, sulla concessione di contributi, sulla revoca del riconoscimento.

Art. 6.

(*Riconoscimento delle unioni regionali*)

Con legge regionale sono determinate le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali, che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione, con l'osservanza di quanto previsto dai successivi commi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.

Art. 9.

Le Regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita tra le Regioni, con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la Commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, secondo le

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il riconoscimento delle unioni è disposto su richiesta di un numero di associazioni rappresentativo della produzione regionale nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione di tutte le associazioni riconosciute del settore e della Regione in cui opera l'unione;

b) un numero di voti spettante a ciascuna associazione aderente, proporzionalmente al numero degli associati;

c) tutte le norme, in quanto compatibili, stabilite per il riconoscimento delle singole associazioni di produttori di cui al precedente articolo 4.

Le unioni regionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

Art. 7.

(*Riconoscimento delle unioni nazionali*)

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali che siano costituite esclusivamente da unioni regionali riconosciute.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 10 per cento degli associati e della produzione organizzata nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono disciplinare i compiti delle stesse e i loro rapporti con le unioni regionali aderenti, osservando, in quanto compatibili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Le unioni nazionali riconosciute possono stipulare convenzioni ed accordi con operatori economici pubblici o privati, anche rappresentati dalle loro organizzazioni profes-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modalità previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.

Art. 10.

In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

La predetta somma è ripartita fra le Regioni con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.

Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sionali per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Le convenzioni e gli accordi di cui al precedente comma, possono, altresì, riguardare i contratti di integrazione, intendendo come tali quelli conclusi dalle associazioni aderenti con una o più imprese industriali o commerciali, pubbliche o private, che comportino l'obbligo reciproco di fornitura di prodotti o di servizi.

Tali convenzioni od accordi debbono essere stipulati di intesa con le unioni regionali e le associazioni di base.

I contratti, le convenzioni e gli accordi stipulati dai soci delle associazioni e relative unioni regionali, in contrasto con le norme stabilite nei precedenti commi sono nulli. I contratti, le convenzioni, gli accordi di cui ai precedenti commi debbono essere approvati dalle assemblee delle unioni nazionali con almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le unioni regionali debbono prevedere nei loro statuti norme adeguate per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato del Ministro può essere disposta la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento stesso, ovvero, previa diffida, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

Le unioni nazionali riconosciute concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura, secondo le procedure previste dalle leggi relative.

Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare presso il CIPE, può disporre che le norme di qualità siano rese vincolanti per tutti i produttori di uno dei settori indicati nella tabella allegata, sentite le unioni nazionali interessate e sulla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi è riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi sono concessi alle unioni, nei primi 5 anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

Le Regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produtttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base del comitato di cui al successivo articolo 11.

Le unioni nazionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

Art. 8.

(*Finanziamento delle organizzazioni riconosciute*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali riconosciute, per il finanziamento delle loro attività statutarie, dispongono delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari pubblici;

c) da ogni altro provento relativo alle attività svolte.

Per i servizi per conto di enti pubblici la contabilità dovrà essere tenuta separata.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici e sottoposti alla vigilanza delle Regioni e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze.

Art. 9.

(*Trattamento preferenziale delle organizzazioni riconosciute dai produttori associati*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono preferite nell'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nonchè nell'attuazione di programmi di sviluppo, riconversione e qualificazione della produzione del settore. Le associazioni e le unioni riconosciute collaborano alle attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo-alimentare.

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono comunque abili-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.

I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività delle unioni nazionali riconosciute.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di pro-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferite nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che rientrino nei programmi delle associazioni medesime.

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche, per il miglioramento e l'ammodernamento delle loro imprese agricole, nonchè degli altri incentivi alla produzione, in quanto rientrino nei programmi delle associazioni medesime e siano richiesti per il loro tramite.

Art. 10.

(*Contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute*)

Le Regioni provvedono a concedere contributi esenti da qualsiasi imposta secondo i criteri e nelle misure stabilite con proprie leggi, al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni regionali.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera del Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281. Con la stessa delibera sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei contributi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

duttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Art. 14.

Le Regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresì, entro il 1° marzo di ogni anno, al suindicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, numero 1360.

Art. 15.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle unioni nazionali è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 4 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi esenti da qualsiasi imposta sono concessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento dell'unione, in misura non superiore per il primo anno all'1 per cento, per il secondo anno al 2 per cento e dal terzo al quinto anno al 3 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle unioni di cui alla presente legge beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese, per le funzioni previste dalla presente legge, alle associazioni dei produttori e relative unioni riconosciute.

Art. 11.

(*Comitati regionali e nazionali*)

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi e gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, composti da rappresentanti delle unioni riconosciute a norma della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite le proprie sezioni regionali, un proprio rappresentante, nonchè delle centrali cooperative riconosciute designati dalle rispettive sezioni regionali.

Spetta ai comitati regionali il compito di rappresentare unitariamente le unioni regionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse. I comitati regionali durano in carica due anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire, per ciascuno dei settori produttivi o gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, un comitato nazionale di settore composto dai rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle organizzazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuna delle organizzazioni professionali-sindacali dei produttori agricoli maggiormente rapresentative sul piano nazionale, nonchè per ciascuna delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute.

I comitati hanno lo scopo di rappresentare unitariamente le unioni nazionali riconosciute, coordinandone l'attività e lo sviluppo, partecipando alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

I comitati, in particolare, dovranno:

a) favorire un positivo rapporto mediante accordi interprofessionali tra associazione dei produttori e relative unioni ed organizzazioni industriali riguardanti i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio delle derrate agricole e dei mezzi tecnici;

b) svolgere una funzione consultiva per quanto concerne la concessione e la revoca del pubblico riconoscimento, i finanziamen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ti, l'affidamento di compiti ed interventi alle unioni nazionali;

c) proporre e partecipare alla definizione di programmi pubblici per la formazione professionale di quadri tecnici e dirigenti per le associazioni e le relative unioni;

d) formulare pareri e proposte circa le norme di qualità, di cui al precedente articolo 7;

e) disporre gli indirizzi ed i criteri generali per lo svolgimento da parte delle unioni dei loro compiti istituzionali;

f) determinare indirizzi e criteri generali per favorire l'instaurazione di positivi rapporti fra le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali da una parte e la cooperazione di consumo e le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori dall'altra.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

Art. 12.

(*Disposizioni finali*)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazioni di produttori, ivi comprese le associazioni e le unioni di piscicultori.

Le organizzazioni del settore ortofrutticolo sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge nonchè dalle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, in quanto compatibili.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni di produttori riconosciute e iscritte in appositi elenchi nazionali sulla base di leggi vigenti adeguano i loro statuti alle norme della stessa e a quelle che saranno emanate dalle Regioni in conformità agli articoli precedenti.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, le unioni nazionali esistenti maggiormente rappresentative, le quali siano costituite con atto pubblico ed i cui statuti non siano in contrasto con le norme della presente legge. Nel caso in cui, al termine dei due anni, le unioni nazionali non fossero state riconosciute, queste potranno essere confermate ancora per un anno e fino ad un massimo di due anni.

Art. 13.

(*Norme transitorie*)

Le associazioni e le unioni operanti alla entrata in vigore della presente legge potranno continuare a svolgere la loro attività, purchè questa non sia in contrasto con le nuove disposizioni.

Per i primi 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino al riconoscimento delle unioni regionali di cui all'articolo 6, i rappresentanti delle associazioni attualmente riconosciute partecipano ai comitati regionali di cui all'articolo 11.

Per il medesimo periodo di tempo le associazioni attualmente riconosciute, in attesa di ottenere il riconoscimento ai sensi della presente legge, o di costituirsi in unioni regionali, potranno aderire alle unioni nazionali di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

(*Istituzione del CIPAA*)

È istituito, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare.

Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, della agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio con l'estero, della sanità e della marina mercantile, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per il funzionamento del CIPAA si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE delega al CIPAA le proprie competenze in materia di indirizzo e coordinamento della politica agricolo-alimentare.

Resta ferma la facoltà del CIPE di deliberare in merito a questioni di politica agricolo-alimentare rilevanti ai fini della politica economica nazionale.

Il CIPAA delibera su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI PER I QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALI

1. — Allevamenti bovini e carni bovine;
2. — Lattiero;
3. — Allevamenti suini;
4. — Allevamenti e carni ovine e/o caprine;
5. — Allevamenti e carni avicole e/o cunicole;
6. — Apicoltura;
7. — Frumento;
8. — Riso;
9. — Cereali foraggeri;
10. — Fiori e vivaismo;
11. — Olivicolo;
12. — Viticolo;
13. — Bieticolo;
14. — Tabacchicolo;
15. — Semi oleaginosi;
16. — Prodotti forestali;
17. — Sementi;
18. — Piante tessili;
19. — Bachicoltura;
20. — Patate;
21. — Piscicoltura;
22. — Piante medicinali;
23. — Sughero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)